

## COMUNICATO STAMPA

### **Lavoro sommerso Passa al giudice ordinario la giurisdizione delle controversie**

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni per lavoro irregolare. E' questo uno dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia con la circolare 56/E, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 130 del 2008 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2008), che ha sottratto alle commissioni tributarie la competenza sul lavoro sommerso.

L'Agenzia, inoltre, chiarisce che i giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, ossia quelli instaurati prima del 22 maggio 2008, proseguono – dopo la pronuncia con la quale il giudice tributario nega la propria giurisdizione – davanti al giudice ordinario. A quest'ultimo spetta anche il giudizio di impugnazione sugli atti di riscossione delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sempre in materia di lavoro sommerso.

La circolare ricorda che per le violazioni constatate a partire dal 12 agosto 2006, l'Agenzia delle entrate non applica più le relative sanzioni, compito attribuito alle Direzioni provinciali del lavoro.

Per le sanzioni riguardanti, invece, violazioni verificate prima del 12 agosto 2006, l'Agenzia è ancora competente sia per l'irrogazione che per l'iscrizione a ruolo delle relative somme.

**Roma, 24 settembre 2008**